



Edizione di Treviso

n° 4 – 30 Aprile 2009

Sommario

1) COOPERATIVE SOCIALI: RAGGIUNTO ACCORDO SULL'ERT 2008	2
2) RIDUZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE	3
3) CONTRATTO A TERMINE: DAL 1° APRILE A REGIME IL TETTO DEI 36 MESI	4
4) ASSISTENZA DISABILI: CONGEDO AL FIGLIO CONVIVENTE	4
5) INDICAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO NEL PART TIME VERTICALE	5
6) FONDO TESORERIA AGRICOLI: RECUPERO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE TFR	6
7) EROGAZIONE DIRETTA DEL TFR A CARICO DEL FONDO TESORERIA: ISTRUZIONI OPERATIVE	6
8) COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE: NUOVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "CODICE AGEVOLAZIONE"	7
9) VARIE DI LAVORO. Tabelle 2009 costo del lavoro CCNL pulizie, servizi integrati/multiservizi. CCNL Metalmeccanico Cooperativo. Nuovo modello OT/20U per le istanze di riduzione del premio INAIL. INAIL: limiti minimi di retribuzione giornaliera per il 2009. Autotrasporto: proroga autoliquidazione INAIL al 16 maggio 2009. Addizionale danno biologico settore agricolo anni 2006-2008.	7
10) TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI ALBERGHIERE E A SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE	9
11) RIVALUTAZIONE, RIALLINEAMENTO, IRAP, IVA ED ALTRE QUESTIONI	9
12) AL VIA DAL 28.4.2009 IL REGIME DELL'IVA "PER CASSA"	10
13) IRES COOPERATIVE SOCIALI	11
14) VARIE. Scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF. Tariffe controlli sanitari per le cooperative agricole.	12
15) SCADENZARIO MESE DI MAGGIO 2009	13
All. TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)	15

Far scoprire la cooperazione trevigiana,

i suoi sapori, i suoi valori e le tante identità che la compongono accomunate dalle stesse radici.

Questo è l'obiettivo delle nostre manifestazioni a Vedelago in Villa Emo e a Castelfranco Veneto in Piazza Giorgione. Ora che il momento si avvicina, che il lavoro organizzativo diventa febbrale, ma ancora carico di entusiasmo, ai nostri cooperatori, pur in questo frangente economico non facile, chiediamo lo sforzo di ESSERCI.

Da tante parti il movimento cooperativo viene visto con interesse perché portatore di istanze etiche nell'economia e perché valorizza il ruolo del capitale umano più di ogni altra forma imprenditoriale.

Allora le cooperative trevigiane hanno l'occasione per lanciare un messaggio forte alle Istituzioni e alla gente comune.

Non si può sprecare questa opportunità!!!

Due buone notizie:

Ici e Cooperative Agricole

Prima che altre organizzazioni si prendano tutto il merito, va detto che la (speriamo) definitiva conferma dell'inapplicabilità dell'Ici ai fabbricati rurali delle cooperative agricole (norma contenuta nel Decreto Milleproroghe convertito in Legge n. 14 del 27 febbraio 2009) è il frutto di un lavoro svolto da tutti i livelli di Confcooperative Fedagri.

Anche a Treviso, in questi ultimi anni, abbiamo lavorato per ristabilire un principio di equità: se in agricoltura l'ici non è dovuta anche le cooperative agricole ne sono esenti.

Vanno ringraziate le tante cooperative del settore agricolo che si sono fatte carico di ricorsi e giudizi che sono finiti anche in Cassazione.

Convenzione Confcooperative - Inail

Il 9 aprile scorso, nella sede regionale dell'Inail, è stato siglato un accordo che prevede un forte intervento di Inail Veneto (circa 100.000 € per due anni) per spingere alla messa in sicurezza delle cooperative. Con orgoglio possiamo dire che le prime proposte sono partite da colloqui avvenuti tra la Federazione e il Direttore dell'Inail di Treviso.

Ora alle cooperative va l'invito di utilizzare i servizi del nostro sportello sicurezza.

**1) COOPERATIVE SOCIALI: RAGGIUNTO ACCORDO SULL'ERT 2008,
PREVISTE ANCHE AZIONI PER RICHIEDERE RECEPIMENTO DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI**

Lo scorso 24 aprile le centrali cooperative e le organizzazioni sindacali venete hanno raggiunto l'accordo sull'ERT e su altri aspetti collegati all'applicazione dell'accordo del 30 luglio 2008 in ordine all'adeguamento del CCNL della cooperazione sociale.

E' una conseguenza della trattativa che si era generata a seguito della comunicazione da parte delle associazioni di rappresentanza della cooperazione alle OO.SS. di dover sospendere l'erogazione dell'Accordo sull'ERT in seguito delle sopravvenute novità legislative sulle modalità di erogazione degli elementi integrativi; dopo incontri tra le parti sociali e svoltosi con successo il tentativo di raffreddamento ai sensi della L. 83/2000 innanzi alla Prefettura di Venezia, si è arrivati così a risolvere la partita pendente in materia di ERT e al contempo ci si è impegnati ad approfondire la difficile questione determinatasi dalla previsione del nuovo livello (inquadramento C2 dell'operatore socio-sanitario) determinatosi dalla nuova classificazione del personale prevista dallo stesso Accordo del 30 luglio 2008.

Nello stesso accordo regionale sono state previste anche le modalità di comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni delle richieste di recepimento degli intervenuti aumenti contrattuali, compreso l'accordo sull'ERT.

A proposito di ERT (Elemento Retribuzione Territoriale) si premette che trattasi di quello relativo all'anno 2008, comparato alla media degli esercizi 2007, 2006 e 2005.

Si precisa che aventi diritto sono i lavoratori presenti in cooperativa alla data del 1° maggio 2009, in riferimento esclusivo alle loro prestazioni rese durante l'anno 2007 per cui abbiano un indice di presenza media del 70% complessivo.

Nell'accordo si prevede l'erogazione a partire dalla mensilità di maggio 2009 ed entro la mensilità di luglio 2009: ossia potrà essere erogato in un'unica soluzione o rateizzato in tre mensilità (maggio-giugno-luglio).

L'importo previsto è composto da una quota fissa di € 200 a cui si vanno aggiungere ulteriori € 100 la cui determinazione risulterà dall'applicazione di due parametri:

- il 65% dato dal rapporto fra il valore della produzione ed il costo del lavoro (voce A del conto economico diviso voce B9 del conto economico),

- il 35% dato dal rapporto fra il valore della produzione ed il totale dei crediti da riscuotere (voce C2 dello stato patrimoniale diviso voce A del conto economico).

I valori economici di cui sopra si intendono lordi e riferiti all'attuale posizione C1 (ex 4° livello) e così comunque riparametrati:

LIVELLO	NUOVO INQ.	QUOTA BASE	ULT. QUOTA	TOTALE
1	A1	176,06	88,03	264,09
2	A2	177,69	88,84	266,53
3	B1	185,97	92,98	278,95
4	C1	200,00	100,00	300,00
	C2	206,52	103,26	309,78
5	C3-D1	212,07	106,04	318,11
6	D2	223,71	111,86	335,57
7	D3-E1	238,15	119,07	357,22
8	E2	257,05	128,52	385,57
9	F1	283,90	141,95	425,85
10	F2	324,22	162,11	486,33

Si precisa che eventuali somme erogate nel periodo antecedente alla firma di detto accordo a titolo di ERT o aventi natura similare, sono da ritenersi riassorbite a concorrenza delle somme dovute in applicazione di questo accordo.

Rimane confermato quanto già previsto (dall'accordo di partenza del 2002) in riferimento alle modalità di calcolo delle ore di prestazione e conseguenti esclusioni e per quanto riguarda i casi particolari di situazione di difficoltà per cui si può chiedere l'esonero al proprio CMP Provinciale motivando l'oggettiva situazione di impossibilità ad erogare tale elemento.

A seguire uno schema che semplifica l'applicazione dei parametri individuati per l'applicazione dell'ERT.

1 – Valore della produzione/costo del lavoro

Pesatura parametro: 65%

voce A del conto economico diviso voce B9 del conto economico

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
Voce A				
Voce B9				
%				
Media triennio: %				Anno 2008: %

Risultato incidenza pari o superiore alla media = l'ERT si eroga

2 – Tempi di pagamento

Pesatura parametro: 35%

voce C2 dello Stato patrimoniale diviso voce A del conto economico

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
Voce C2				
Voce A				
%				
Media triennio: %				Anno 2008: %

Risultato incidenza pari o inferiore alla media = l'ERT si eroga

2) RIDUZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

L'articolo 8-octies del DI 5/2009, di recente convertito in legge, contiene la proroga fino al 31-12-2009 della maggiore riduzione dei contributi agricoli dovuti per le imprese operanti nelle zone montane e svantaggiate.

Per il triennio 2006-2008 lo sgravio era stato portato rispettivamente dal 70% al 75% e dal 40% al 68%.

L'articolo 1ter della Legge 205/2008 aveva prorogato fino al 31-3-2009 l'aumento degli sgravi che adesso viene ulteriormente prorogata fino a fine anno.

Non vi sono invece interventi di modifica relativamente all'adeguamento di 0,2 punti percentuali dal 1° gennaio di ogni anno per le aziende e le cooperative "tradizionali" e di 0,6 punti percentuali dal 1° luglio di ogni anno per le aziende che utilizzano processi industriali. Tali aumenti, bloccati per il triennio 2006-2008, hanno ripreso dall'1-1-2009.

3) CONTRATTO A TERMINE: DAL 1° APRILE A REGIME IL TETTO DEI 36 MESI

Il comma 4-bis, articolo 5, D.Lgs n. 368/2001, inserito ex novo dall'articolo 1, comma 40, lettera b), Legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successivamente modificato dall'articolo 21, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, fissa la durata massima del contratto a termine in 36 mesi, comprensiva di proroghe e rinnovi.

Di tale importante novità normativa si è già parlato nella nostra circolare n. 6 del 23/05/2008.

Il mancato rispetto del predetto limite comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

In altri termini, a decorrere **dal 1° aprile 2009**, qualora,

- per effetto di **successione di contratti a termine**,
- per lo svolgimento di **mansioni equivalenti**,
- il rapporto di lavoro tra lo **stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore**
- **superi complessivamente** la durata di **36 mesi**,
- **indipendentemente** dai **periodi di interruzione** intercorsi tra un contratto e l'altro,
- il **rapporto di lavoro** si considera **a tempo indeterminato**.

Determinante, ai fini del raggiungimento del limite massimo di durata dei contratti a termine, sono:

- ⇒ **l'identità delle parti** (contratti a termine stipulati da un lavoratore con lo stesso datore di lavoro), nonché
- ⇒ lo svolgimento di **mansioni equivalenti**: non si tratta semplicemente di una mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale tra le mansioni svolte precedentemente e quelle previste dal nuovo contratto, ma è necessario verificare i contenuti concreti delle attività espletate.

Nel computo del **limite massimo di 36 mesi** di durata dei contratti a termine vanno conteggiati tutti i periodi di lavoro effettivo intercorsi tra le parti, comprendendo eventuali proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione intercorrenti tra un contratto e l'altro.

Il comma 4-bis, articolo 5, D.Lgs n. 368/2001, introdotto ex novo dalla Legge n. 247/2007, in deroga al divieto di superamento del limite di 36 mesi in caso di successione di contratti a termine, prevede la possibilità di stipula di un successivo ed ultimo contratto fra le stesse parti del rapporto precedente, purché la **sottoscrizione avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio** e - il lavoratore sia sindacalmente assistito.

Inoltre, non sono soggetti a limitazioni:

- i dirigenti, con i quali è possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni;
- il rapporto di lavoro a termine fra Agenzia di somministrazione e lavoratore, in caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- le attività stagionali, di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, e le altre attività stagionali appositamente individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali.

4) ASSISTENZA DISABILI: CONGEDO AL FIGLIO CONVIVENTE

La Corte Costituzionale è intervenuta con diverse pronunce ampliando la platea dei soggetti che possono fruire del congedo per l'assistenza al portatore di handicap, dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico maternità), laddove non prevedeva tale diritto in capo ad alcuni congiunti della persona in situazione di disabilità grave.

La Circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009 ha definito le condizioni per la fruizione del diritto al congedo (con relativa erogazione dell'indennità) da parte del figlio convivente.

La disposizione normativa (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) prevede per l'assistenza di una persona con handicap in situazione di gravità (per la quale è indispensabile un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione) il diritto alla fruizione di un congedo straordinario, **continuativo o frazionato**, della durata massima, nell'arco della vita lavorativa, di **due anni** (limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona handicappata).

Durante tale periodo viene erogata un'indennità economica corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo annuo, soggetto a rivalutazione sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l'anno 2009 tale importo, riportato nella Circolare INPS n. 36/2009, è pari ad euro 43.276,13.

Si ricorda che tale indennità è anticipata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all'Ente previdenziale competente. Tale importo è riconoscibile anche alle categorie per le quali non è prevista l'assicurazione per maternità.

In virtù di alcune pronunce della Consulta è mutata la sfera applicativa della norma (finalizzata ad assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare), per cui il **beneficio** in esame è stato **esteso** ai seguenti soggetti:

- in via prioritaria rispetto agli altri congiunti il **coniuge convivente** del disabile in situazione di gravità;
- **fratelli o sorelle conviventi**, nell'ipotesi in cui i genitori, seppur presenti, siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio con handicap in situazione di gravità perché totalmente inabili;
- **figlio convivente**, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilità.

5) INDICAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO NEL PART TIME VERTICALE

Non sempre il contratto a tempo parziale verticale deve contenere la collocazione temporale dell'orario di lavoro. Il tema è trattato dal Ministero del lavoro nella nota n. 11 del 20-2-2009 in risposta a un interpello.

Il quesito è il seguente: nei rapporti di lavoro part-time di tipo verticale con prestazione di lavoro giornaliera uguale o superiore a quella ordinaria e per un numero di giorni alla settimana inferiore a quello ordinario, sia sufficiente indicare nel contratto di lavoro il quantum della stessa prestazione giornaliera (es. lunedì 8 ore, giovedì 8 ore e venerdì 8 ore)?

Il Ministero richiama il primo luogo l'articolo 2 comma 2 del Dlgs. n. 61/2000 in base al quale il contratto deve contenere anche "la puntuale indicazione (...) della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno".

Questa previsione legislativa, per il Ministero, deve intendersi finalizzata esclusivamente a garantire una individuazione preventiva, da parte del lavoratore, del tempo libero. Per contro, nell'arco di tempo in cui la prestazione in termini di durata è parificata al tempo pieno, non vige alcun obbligo di legge di predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro.

Devono, infatti, ritenersi valide le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 210 dell'11-5-1992 anche se riferite alla normativa secondo cui nel contratto a tempo parziale devono essere indicate, oltre alle mansioni, anche la distribuzione dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

a) se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, di tale orario giornaliero deve essere determinata la distribuzione e cioè la collocazione nell'arco della giornata;

b) se le parti hanno invece convenuto che il lavoro abbia a svolgersi in un numero di giorni alla settimana inferiore a quello normale, la distribuzione di tali giorni nell'arco della settimana deve essere preventivamente determinata;

c) se le parti hanno infine pattuito che la prestazione lavorativa debba occupare solo alcune settimane o alcuni mesi, deve essere preventivamente determinato dal contratto quali (e non solo quante) sono le settimane e i mesi in cui l'impegno lavorativo dovrà essere adempiuto.

Su queste basi il Ministero ritiene che non risponda a un obbligo di legge, nella ipotesi di un contratto a tempo parziale di tipo verticale, indicare le fasce orarie in cui la prestazione deve essere svolta nell'ambito della singola giornata.

Diversamente, in relazione a orari superiori a quello ordinario giornaliero, anche se il Ministero non affronta espressamente la questione, deve ritenersi che sia obbligatorio indicare la collocazione temporale della prestazione.

La tesi ministeriale è condivisibile, anche se poi si deve tener conto della necessità di chiarezza nel rapporto con i lavoratori. A nostro avviso nella lettera di assunzione deve essere chiaro l'orario di lavoro al quale è soggetto il lavoratore a part-time, con indicazione della collocazione temporale e con la precisazione che, per le giornate in cui la prestazione è prevista a tempo pieno, potrà essere variata la collocazione a seconda delle esigenze aziendali.

6) FONDO TESORERIA AGRICOLI: RECUPERO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE TFR

L'INPS con il messaggio n. 4372/2009 comunica che i datori di lavoro agricolo, con alle dipendenze manodopera a tempo indeterminato e determinato, possono recuperare l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR dovuta al Fondo di Tesoreria dell'INPS, inserendo l'importo a credito nel Dmag-Unico.

La somma da recuperare va indicata nella dichiarazione trimestrale della manodopera agricola, relativa al quarto trimestre del 2008, inserendo il codice "U" nel campo F - "tipo retribuzione". Nella probabile ipotesi in cui l'invio telematico – che era stato prorogato al 16 marzo 2009 - sia già stato effettuato, è possibile il renvio (modello sostitutivo di tipo "S").

7) EROGAZIONE DIRETTA DEL TFR A CARICO DEL FONDO TESORERIA: ISTRUZIONI OPERATIVE

A scioglimento della riserva contenuta nel messaggio n. 027769 del 12-12-2008, l'INPS con messaggio n.6952 del 27-3-2009 comunica il rilascio della procedura per la liquidazione, il pagamento e la relativa contabilizzazione del TFR a carico del Fondo Tesoreria.

Al messaggio sono allegati anche i modelli FTES01, FTES02 e FTES03 integrati, per la parte di pertinenza delle Aziende, con il reddito di riferimento per il calcolo dell'aliquota da applicare al TFR, utile ai fini della denuncia fiscale.

Si rammenta che in caso di aziende con più di 50 addetti, obbligate dunque al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, la liquidazione delle indennità di fine rapporto (e delle sue anticipazioni) avviene ad opera del datore di lavoro anche per la parte di competenza del fondo, salvo poi il recupero di quanto anticipato per conto dell'Istituto tramite modello DM10/2 (codici PF10 e PF20).

Nel caso in cui l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l'azienda è tenuta ad erogare nel mese ecceda l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo stesso e agli altri enti previdenziali, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale incipienza.

L'ipotesi è disciplinata nella circolare INPS n. 70 del 3-4-2007 che al punto 7.3 (Incapienza dei contributi dovuti agli Enti previdenziali) prevede che: "qualora l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l'azienda è tenuta ad erogare nel mese - siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione - ecceda l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l'intera quota a suo carico delle prestazioni richieste".

Rispetto alle istruzioni operative che l'azienda è tenuta a seguire per effettuare tale comunicazione e richiedere dunque l'intervento del Fondo di Tesoreria si rinvia al messaggio INPS n. 27770 del 12-12-2008.

Volendo riassumere brevemente quanto previsto al riguardo dal messaggio citato si precisa che la domanda si sostanzia in una duplice comunicazione: quella effettuata da parte del datore di lavoro e quella effettuata da parte dei lavoratori interessati.

La comunicazione del datore di lavoro deve avvenire tramite compilazione del modello FTES01, che andrà presentato alla sede INPS competente.

Nel modello citato devono essere indicati: i dati identificativi del lavoratore, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro, la data di inizio e fine del periodo di versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria, l'importo degli eventuali acconti già anticipati per quote versate al Fondo di Tesoreria, le trattenute fiscali effettuate su tali anticipi.

Nella stessa comunicazione va inoltre indicata l'aliquota fiscale media che l'INPS dovrà applicare sulla quota di indennità da essa erogata. In caso di numero di lavoratori superiore al numero delle righe contenute nel modello FTES01 deve essere utilizzato il modello FTES03.

Anche i lavoratori interessati sono tenuti ad effettuare una comunicazione all'INPS; essa deve avere ad oggetto i dati necessari a permettere la liquidazione dell'indennità di propria competenza.

Tale comunicazione avviene tramite la compilazione e la sottoscrizione da parte di ciascuno dei dipendenti interessati del modello FTES02, modello che deve essere presentato insieme al modello FTES01.

8) COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE: NUOVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "CODICE AGEVOLAZIONE"

Con messaggio n. 8322 del 9-4-2009 l'Inps chiarisce che in relazione ai nuovi modelli di comunicazione telematica obbligatoria dei rapporti di lavoro (Unificato Lav, Unificato Somm, ecc.) istituiti con il D.M. 30 ottobre 2007, nel campo denominato "codice agevolazione" a decorrere dal 15-3-2009, il datore di lavoro è tenuto ad inserire solo i codici che si riferiscono a rapporti agevolati al fine di consentire l'effettiva fruizione del beneficio.

Gli altri codici invece (inibiti sui modelli suddetti) continueranno a dover essere indicati, a cura del datore di lavoro, solo su DM10 ed Emens.

Pertanto non devono più essere indicati sui modelli di comunicazione telematica obbligatoria i codici relativi al rapporto di apprendistato.

9) VARIE DI LAVORO

Tabelle 2009 costo del lavoro CCNL pulizie, servizi integrati/multiservizi

Si comunica la pubblicazione, nel S.O. n. 38 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2009, del decreto 25 febbraio 2009 contenente le nuove tabelle nazionali e provinciali per la determinazione del costo del lavoro negli appalti di pulizia.

Le nuove tabelle (le quali sono disponibili presso i nostri uffici) tengono conto degli aumenti contrattuali per il 2009 previsti dal rinnovo del CCNL siglato in data 19 dicembre 2007.

CCNL Metalmeccanico Cooperativo

Si comunica che è stato stampato il CCNL per gli addetti delle cooperative metalmeccaniche. Per chiunque ne abbia necessità, lo schema con i nuovi livelli retributivi è disponibile presso i nostri uffici.

Nuovo modello OT/20U per le istanze di riduzione del premio INAIL

L'INAIL, con la nota n. 3966 del 3 marzo 2009, illustra il nuovo modello (OT/20U) per le richieste di riduzione del tasso medio di premio INAIL nei primi due anni di attività. Si tratta di una riduzione del tasso

medio di tariffa in misura fissa del 15% nel caso in cui l'impresa dimostri di essere in regola con le norme in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro.

Si segnala, in particolare, che il Modello OT/20U è stato aggiornato alla luce del nuovo Testo Unico Sicurezza (D.Lgs n. 81/2008), delle indicazioni Ministeriali contenute nella circolare 15 dicembre 2008, n. 34, e della circolare INAIL 19 dicembre 2008, n. 79.

INAIL: limiti minimi di retribuzione giornaliera per il 2009

L'INAIL, con la Circolare n. 17 del 31 marzo 2009, ha fissato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per l'anno 2009.

I premi INAIL, in linea di principio, vanno calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tuttavia le retribuzioni effettive, se d'importo inferiore, devono essere adeguate al minima imponibile giornaliero, stabilito per l'anno 2009 e per la generalità dei lavoratori in euro 43,49.

Sono escluse dall'adeguamento al minima:

- le retribuzioni degli operai agricoli, il cui limite giornaliero minimo è fissato in euro 38,69;
- le erogazioni particolari, quali:
 - i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia, gravidanza, ecc.) posti dalla legge o dai contratti collettivi a carico dei datori di lavoro;
 - gli assegni o indennità corrisposti ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;
- le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.

I premi INAIL possono essere determinati, oltre che nell'ipotesi principale delle retribuzioni effettive, anche sulla base di retribuzioni convenzionali o di ragguaglio. Tutte le tabelle con gli specifici limiti minimi di retribuzione giornaliera sono disponibili presso i nostri uffici.

Autotrasporto: proroga autoliquidazione INAIL al 16 maggio 2009

La Legge n. 33 del 9 aprile 2009 di conversione del DL n. 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito, all'articolo 7-sexies, comma 2, il differimento dal 16 aprile 2009 al 16 maggio 2009 del termine previsto per l'autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL per il settore dell'autotrasporto.

Addizionale danno biologico settore agricolo anni 2006-2008

L'Inail, con delibera n. 29 del 27-2-2009, ha determinato la percentuale dell'addizionale per la copertura degli oneri relativi al danno biologico da applicare sulla quota Inail dei contributi per gli operai agricoli per gli anni 2006, 2007 e 2008. I valori sono i seguenti:

3,43% anno 2006

3,03% anno 2007

2,42% anno 2008

La riscossione dell'addizionale sarà richiesta dall'Inps, come di consueto, unitamente ai contributi trimestrali. Deve però essere emanato il relativo decreto ministeriale.

In genere l'Istituto applica le percentuali dell'addizionale all'aliquota Inail dovuta per gli operai agricoli (attualmente pari al 10,125% + il 3,1185% di ulteriore addizionale).

Questo sistema riguarda gli Oti e gli Otd delle cooperative tradizionale e gli Otd delle cooperative inquadrate ai sensi della Legge 240/1984. Per questi ultimi però l'addizionale è dovuta col sistema agricolo solo per il 2006 e il 2007 in quanto dall'anno scorso per tali lavoratori si utilizza il sistema extra agricolo. Sarà quindi

opportuno verificare, una volta ricevuto il modello di pagamento, che i conteggi siano stati effettuati tenendo conto di questa particolarità.

Ricordiamo invece che per gli Oti delle cooperative inquadrate in agricoltura ai sensi della Legge 240/1984, opera da sempre il sistema in vigore per i settori extra agricoli.

10) TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI ALBERGHIERE E A SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE – ULTERIORI CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 6 del 03/03/2009, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale delle spese relative a prestazioni alberghiere ed a somministrazioni di alimenti e bevande, tenuto conto del nuovo regime fiscale riservato a tale fattispecie dal D.L. 112/08 conv. L. 133/08.

In risposta a specifici quesiti posti alla sua attenzione, l’Agenzia ha avuto modo di precisare, in sintesi, quanto segue:

- Nonostante il diritto alla detrazione dell’Iva pagata in relazione al servizio prestato sia subordinata all’ottenimento della fattura, in mancanza della stessa l’imprenditore o il professionista non può dedurre dal reddito l’Iva compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione;
- Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio (es. datore di lavoro) e colui che materialmente ne usufruisce (es. dipendente), la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione e i dati dei dipendenti fruitori devono essere indicati nella fattura, ovvero in una apposita nota ad essa allegata;
- In relazione alle spese di vitto ed alloggio sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti, dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, così come dagli amministratori delle società, non risulta applicabile la limitazione della deducibilità al 75% dei costi sostenuti;
- Le spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande ed a prestazioni alberghiere sostenute in occasione di trasferte effettuate dal dipendente nell’ambito del territorio comunale sono deducibili ai fini delle imposte dirette nella misura del 75% del loro ammontare;
- Nell’ipotesi di spese sostenute da una impresa per la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale, così come nell’ipotesi in cui la mensa sia gestita da terzi, i costi relativi non subiscono limitazioni alla deducibilità tenuto conto che gli stessi sono sostenuti per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande;
- Anche l’ipotesi in cui l’impresa stipuli una convenzione con un esercizio pubblico per fornire un servizio di mensa esterna ai propri dipendenti genera componenti di costo che non subiscono limitazioni alla deducibilità in quanto gli stessi sono sostenuti per l’acquisizione di un servizio di mensa esterna non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande;
- Tenuto conto che la fornitura di ticket-restaurant rappresenta un servizio sostitutivo di mensa, la limitazione della deducibilità al 75% non è applicabile alle spese sostenute dal datore di lavoro per il loro acquisto;

11) RIVALUTAZIONE, RIALLINEAMENTO, IRAP, IVA ED ALTRE QUESTIONI

Nella Circolare n. 8 del 13/03/2009, l’Agenzia delle Entrate ha divulgato le risposte relative alle novità contenute nelle ultime disposizioni di legge approvate.

La Circolare si è occupata, tra l'altro, di rivalutazione dei beni immobili, del riallineamento a seguito di operazioni straordinarie, di ammortamenti, della deduzione di una quota di Irap dalla base imponibile Ires, di Iva, con particolare riferimento all'esigibilità "per cassa", di indebite compensazioni e di accertamento.

Tra le diverse interpretazioni fornite si segnalano, per significatività, le seguenti:

- In relazione alla rivalutazione dei beni immobili, si deduce che il maggior valore iscritto in bilancio non determina necessariamente anche effetti ai fini fiscali, potendo la rivalutazione essere effettuata in ambito puramente civilistico;
- I benefici fiscali connessi all'operazione di rivalutazione, in termini di quote di ammortamento deducibili e di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione, sono rinviati all'esercizio che inizia il primo gennaio 2013;
- In caso di rivalutazione puramente civilistica, non si producono effetti fiscali ai fini Irap;
- La possibilità di dedurre ammortamenti fiscali senza applicare la riduzione a metà del coefficiente tabellare è consentita esclusivamente per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- Ai fini della quantificazione degli interessi impliciti nei canoni di leasing, si dovrà fare riferimento alle risultanze del contratto di locazione finanziaria; tuttavia, per esigenze di semplificazione, si potrà continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfettaria degli interessi impliciti dettato ai fini Irap dal D.M. 24/04/1998;
- La misura del 10% dell'Irap deducibile dalla base imponibile Ires va calcolata sull'Irap versata, senza necessità di distinguere la quota parte di imposta riferita agli interessi passivi e alle spese per il personale dipendente; la deduzione può essere fatta valere a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini del tributo regionale abbiano concorso spese sostenute per lavoro dipendente oppure interessi passivi;
- Ai fini della determinazione della base imponibile Iva è previsto che per le cessioni che hanno ad oggetto beni per il cui acquisto la detrazione è stata ridotta (es. autovetture), la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detraibilità;
- Con riferimento alle disposizioni in materia di esigibilità dell'Iva per cassa, in ipotesi di pagamento parziale, l'esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso.

12) AL VIA DAL 28.4.2009 IL REGIME DELL'IVA "PER CASSA"

Come noto l'art. 6, DPR n. 633/72 considera quale momento di effettuazione dell'operazione e quindi quale momento rilevante ai fini dell'esigibilità dell'imposta:

- la consegna o la spedizione per la cessione di beni mobili;
- il pagamento del corrispettivo per la prestazione di servizi.

La suddetta disciplina è integrata dal comma 4 del citato art. 6 che prevede una fattispecie anticipatoria dell'esigibilità dell'IVA nel caso di:

- emissione della fattura;
- pagamento, anche parziale, del corrispettivo.

Viene così a delinearsi il regime IVA c.d. ad "esigibilità immediata" che "trovava", fino ad ora, l'unica eccezione nel disposto del comma 5 del citato art. 6. Quest'ultimo infatti, consente il differimento

dell'esigibilità dell'IVA (al momento del pagamento della fattura emessa) per le operazioni effettuate nei confronti di specifici soggetti, tipicamente: Stato ed Enti Statali, istituti universitari, enti ospedalieri, USL, ecc.

Tale facoltà è stata estesa, ad opera del DL n. 185/2008, anche alle prestazioni di servizi e/o cessioni di beni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti passivi IVA. La principale condizione richiesta alle imprese e ai lavoratori autonomi, per poter usufruire della suddetta facoltà, come previsto dall'art.1, comma 1, DM 26.3.2009, consiste nel fatto di conseguire un **volume d'affari inferiore o pari a € 200.000**.

La nuova disciplina incontra una triplice limitazione di natura soggettiva, infatti le nuove disposizioni non possono essere applicate:

- ♦ nell'ipotesi in cui il cedente/prestatore si avvale di "regimi speciali IVA" (si veda quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2007, n. 73/E);
- ♦ quando l'acquirente/committente assolve l'imposta mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge);
- ♦ se l'acquirente/committente è un soggetto privato.

La facoltà del differimento dell'esigibilità dell'IVA è esercitata dal cedente o prestatore, all'atto dell'emissione della fattura mediante l'indicazione nella stessa di una specifica annotazione quale la seguente: **"Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, DL n. 185/2008"**.

Si evidenzia che, trascorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, l'imposta diviene comunque esigibile, salvo che, l'acquirente/committente, prima del decorso di tale termine, sia assoggettato a procedure concorsuali od esecutive.

In presenza di pagamenti frazionati di una fattura emessa "ad esigibilità differita", l'art. 2, comma 4, DM 26.3.2009 dispone espressamente che "l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione".

A partire **dal 28 aprile 2009**, le operazioni relative alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari/committenti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione, poste in essere da soggetti che nel 2008 hanno conseguito un volume d'affari non superiore a € 200.000 potranno essere assoggettate alla nuova disciplina in commento.

13) IRES COOPERATIVE SOCIALI

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 80/E del 25 marzo 2009, ha fornito alcune precisazioni in merito all'IRES delle cooperative sociali, sia per la destinazione degli utili a riserve, sia per le riprese fiscali in presenza di costi indeducibili.

Più precisamente:

- 1) Le cooperative sociali (tutte) continuano a fruire delle esenzioni IRES per gli utili destinati a riserve indivisibili. Ciò in quanto l'art. 12 della l. 904/77 continua a trovare piena applicazione non applicandosi le limitazioni previste dai commi da 460 a 462 dell'art. 1 della legge 311/2004.
- 2) Le cooperative sociali di lavoro che in base all'art. 11 del DPR 601/73 hanno un costo del lavoro pari o superiore al 50% di tutti gli altri costi beneficiano anche della esenzione totale per le riprese fiscali determinate dalla presenza di costi indeducibili. Le cooperative sociali che invece hanno il predetto costo del lavoro inferiore al 50% ma non al 25% di tutti gli altri costi, beneficiano della esenzione parziale dall'IRES, per i costi indeducibili, nella misura del 50%. Le cooperative sociali con costo del lavoro inferiore al 25% assolvono l'IRES su tutti i costi indeducibili.
- 3) Ai fini IRAP, ovviamente, come precisato dalla RM, non spetta l'esenzione se non prevista espressamente dalle leggi regionali.

14) VARIE

Scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF

Anche quest'anno la legge finanziaria prevede la possibilità per il contribuente di destinare il 5 per 1000 dell'Irpef dovuta allo Stato a sostegno del volontariato e delle Onlus, tra cui le cooperative sociali.

Ricordiamo che destinare il 5 per mille non comporta nessun aggravio per il contribuente e non è alternativo alla destinazione dell'8 per mille.

Basta firmare l'apposito modulo presente nel CUD, nell'Unico o nel 730, nella prima casella indicando il numero di codice fiscale della cooperativa.

Tariffe controlli sanitari per le cooperative agricole

In riferimento alla bozza del decreto applicativo del decreto legislativo 194/2008, sulla riscossione delle tariffe per i controlli sanitari da parte delle aziende sanitarie locali, si comunica che la Regione Veneto ha inviato una lettera alle USSL nella quale raccomanda la sospensione dei provvedimenti previsti dal decreto, e quindi la sospensione degli incassi, fino a quando non si avranno maggiori chiarimenti dalle competenti Autorità centrali.

Si suggerisce perciò di prendere contatto con le USSL di competenza per avere indicazioni in merito.

Sarà nostra cura informarvi puntualmente sulle novità che dovessero emergere.

15) SCADENZIARIO MESE DI MAGGIO 2009

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO O CAUSALE CONTRIBUTO
15 Venerdì	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati	Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni del mese solare precedente	La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale	
18 Lunedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva	1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
		Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese (art. 5 D.L. n. 185/2008)	Modello F24	1053 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
		Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3802 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Sostituti d'imposta
		Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3848 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
		Versamento dell'aconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3847 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Aconto
		Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
		Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente	Modello F24	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio

18 Lunedì	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Società di capitali, cooperative a responsabilità limitata, banche popolari</p> <p>Contribuenti Iva mensili</p> <p>Contribuenti Iva trimestrali</p> <p>Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento</p>	<p>Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente</p> <p>Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente</p> <p>Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente</p> <p>Versamento dell'IVA dovuta per il trimestre precedente</p> <p>Presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente, da esportatori abituali</p>	<p>Modello F24</p> <p>Modello F24</p> <p>Modello F24</p> <p>Modello F24</p> <p>Mediante invio telematico</p>	<p>1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p>1035- Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto</p> <p>6004- Versamento Iva mensile aprile</p> <p>6031- Versamento Iva 1° trimestre</p>
	<p>Datori di lavoro</p>	<p>Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente</p>	<p>Modello F24</p>	<p>DM10 - Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2</p>
		<p>Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi – sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95</p>	<p>Modello F24</p>	<p>C10 - Versamenti dei committenti per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria</p> <p>CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori privi di copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica ed assistenziale</p>
20 Mercoledì	<p>Operatori intracomunitari con obbligo mensile</p>	<p>Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente</p>	<p>Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali.</p> <p>N.B. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'Electronic Data Interchange (EDI)</p>	
25 Lunedì	<p>Datori di lavoro agricolo</p>	<p>Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli</p>	<p>Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali</p>	

ALLEGATO: TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)

LIMITE MASSIMO dal 19/04/2005 (1)

- **€ 30.031,58** (precedente importo € 27.860,18) per le cooperative in genere
- **€ 60.063,16** (precedente importo € 55.720,36) per le coop di lavoro, agricole di trasformazione ed edilizie di abitazione

PERIODO	Tasso minimo BFP	Aumento deducibile (2)	Tasso massimo deducibile per la COOPERATIVA	Tasso massimo BFP	Aumento (3)	Tasso massimo agevolato per il SOCIO (4)
01/01/2008 - 31/01/2008	2,20%	+ 0,90	= 3,10%	4,25%	+ 2,50%	= 6,75%
01/02/2008 - 29/02/2008	1,60%	+ 0,90	= 2,50%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/03/2008 - 31/03/2008	1,60%	+ 0,90	= 2,50%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/04/2008 - 30/04/2008	1,85%	+ 0,90	= 2,75%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/05/2008 - 31/05/2008	2,15%	+ 0,90	= 3,05%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/06/2008 - 30/06/2008	2,30%	+ 0,90	= 3,20%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/07/2008 - 31/07/2008	2,35%	+ 0,90	= 3,25%	4,05%	+ 2,50%	= 6,55%
01/08/2008 - 31/08/2008	2,25%	+ 0,90	= 3,15%	4,05%	+ 2,50%	= 6,55%
01/09/2008 - 31/10/2008	2,10%	+ 0,90	= 3,00%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/11/2008 - 30/11/2008	2,00%	+ 0,90	= 2,90%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/12/2008 - 31/12/2008	1,60%	+ 0,90	= 2,50%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/01/2009 - 31/01/2009	1,20%	+ 0,90	= 2,10%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/02/2009 - 28/02/2009	1,00%	+ 0,90	= 1,90%	3,80%	+ 2,50%	= 6,30%
01/03/2009 - 31/03/2009	1,00%	+ 0,90	= 1,90%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/04/2009 - 30/04/2009	1,05%	+ 0,90	= 1,95%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%

(NB): Per i prestiti che provengono da soci persone fisiche che li versano però nell'esercizio di impresa "commerciale" (= da soci imprenditori NON agricoli) o da soci di Società:

- a) gli interessi relativi costituiscono "redditi di impresa" e quindi non vanno assoggettati a trattenuta confluendo nel Modello Unico dei percipienti;
- b) non vi sono limiti massimi di finanziamento (?) né agevolazioni per i percipienti;
- c) potrebbe evidenziarsi qualche ipotesi di indeducibilità degli interessi passivi corrisposti su tali prestiti (artt. 96, 97 e 98 DPR 917/1986)

(1) fissato dal DM 1/04/2005

(2) previsto dall'art. 1, comma 465 della L. 311/04 (Finanziaria 2005)

(3) stabilito dall'art. 6/bis D.L. 693/1980

(4) vale anche per i **DIVIDENDI** (art. 17, comma 3 della L. 72/1983); per questi non vi è la limitazione della "deducibilità" disposta invece per gli interessi sui prestiti.